

Consorzio Raccolta Rifiuti

Terre di Pedemonte

~~Valle~~ *Onsernone*

Centovalli

STATUTO

CAPO I - GENERALITÀ

Art. 1 Denominazione e Comuni consorziati

Con la denominazione, Consorzio raccolta Rifiuti - Terre di Pedemonte - Valle Onsemone - Centovalli, detto in seguito Consorzio, è costituito tra i Comuni di: Centovalli - ~~Castello~~ - ~~Intino~~ - ~~Messone~~ - Onsemone - Terre di Pedemonte - ~~Margaluto~~, un Consorzio ai sensi della legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom)

Art. 2 Scopo

Il Consorzio ha lo scopo di organizzare e gestire la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U). Su richiesta dei singoli comuni può inoltre provvedere alla raccolta dei rifiuti ingombranti innocui e della carta.

Il Consorzio provvede inoltre alla raccolta - del vetro - degli oli - delle batterie e pile - degli apparecchi elettrici e di robotica, dei rifiuti speciali, ecc.

Il Consorzio si adopera inoltre per la sensibilizzazione alla raccolta differenziata e alla riduzione dei rifiuti.

Programma delle raccolte:

Il programma delle raccolte viene stabilito annualmente dalla Delegazione consortile in collaborazione con le Ditte appaltatrici, sentiti anche i Municipi. L'utenza viene informata tramite il calendario che viene distribuito a tutti i fuochi.

Art. 3 Sede

La sede del Consorzio è nel Comune di Terre di Pedemonte.

Art. 4 Durata

Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata

CAPO II - ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 5 Organi

Gli organi del Consorzio sono:

- il Consiglio consortile
- la Delegazione consortile

Gli organi del Consorzio stanno in carica un quadriennio

1. Consiglio consortile

Art. 6 Composizione ed elezione

- a - Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune.
Il supplente presenzia solo in caso di assenza del titolare.
- b - Il rappresentante e il supplente sono designati dai Legislativi comunali, rispettivamente dalle Assemblee comunali, su proposta dei Municipi.
- c - Sono eleggibili quale rappresentante o supplente nel Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto.
- d - La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.

Art. 7 Competenze

Il Consiglio consortile è l'organo superiore del Consorzio.
In particolare:

- a - esamina e approva i conti preventivi e consuntivi del Consorzio
- b - esercita la sorveglianza sull'amministrazione consortile
- c - autorizza le spese di investimento
- d - provvede alle nomine di sua competenza e annualmente a quella del suo Presidente
- e - decide le opere consortili sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari
- f - autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni consortili.
- g - adotta, modifica, sospende e abroga i regolamenti consortili
- h - autorizza la Delegazione a intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative
- i - esercita tutte le competenze che non sono espressamente conferite dalla Legge ad altro organo.

Il Consiglio consortile fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere c) e e) decade se non utilizzato.

Art. 8 Seduta costitutiva

Ad inizio legislatura la Delegazione uscente convoca i rappresentanti per la seduta costitutiva.

Art. 9

Competenze delegate alla Delegazione consorzile, facoltà di delega all'amministrazione consorzile

Alla Delegazione sono delegate le competenze di cui all'art. 7 lett. c), e), f), h), e i) sino ad importo massimo per oggetto di Fr. 5'000.00 (cinquemila)
 Il limite annuo massimo complessivo di spesa da competenze delegate è di Fr. 10'000.00 (diecimila)
 La Delegazione può delegare al Segretario e all'amministrazione consorzile competenze decisionali amministrative e spese di gestione corrente, stabilito gli ambiti delegati, i limiti finanziari delle deleghe e le modalità di controllo.

Art.10

Funzionamento

Le sedute del Consiglio consorzile sono pubbliche e sono dirette dal Presidente del Consiglio consorzile.
 Il Consiglio consorzile può discutere e deliberare solo se sono presenti i rappresentanti dei Comuni che dispongono della maggioranza assoluta dei voti.
 Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Art.11

Ritiro e rinvio dei messaggi

I messaggi, ad eccezione di quelli dei conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio consorzile.
 Il Consiglio consorzile può decidere il rinvio dei messaggi alla Delegazione.

Art. 12

Diritto di voto

I voti da distribuire fra i Comuni sono 100 tenuto conto di quanto segue:

- a - ogni Comune ha diritto ad un numero di voti in Consiglio consorzile in proporzione alla sua popolazione;
- b - nessun Comune può avere la maggioranza assoluta dei voti; in tal caso i voti eccedenti sono decurtati e ridistribuiti ai restanti Comuni proporzionalmente alle rispettive popolazioni.
- c - ogni Comune ha diritto ad almeno un voto.

La distribuzione dei voti tra i Comuni è stabilita all'inizio di ogni quadriennio, sulla base degli ultimi dati disponibili.

TABELLA AGGIORNATA ALLEGATO

COMUNI	Abitanti (Base 31.12.2013)		Riparto dei "Voti"						
	Tutti i comuni	Primo riparto	Escluso comune maggioritario	Secondo riparto	Primo riparto	Eccedenza %	Riparto	Riparto finale	VOTI
A - Centovalli	1148	25.36	1148	59.64	25.36		4.45	29.82	30
B - Gresso	43	0.95	43	2.23	0.95		0.17	1.12	1
C - Isorno	340	7.51	340	17.66	7.51		1.32	8.83	9
D - Masogno	53	1.17	53	2.75	1.17		0.21	1.38	1
E - Onsernone	283	6.25	283	14.70	6.25		1.18	7.35	7
F - Terre di Pedemonte	2601	57.47			57.47	7.47		50	50
G - Vergeletto	58	1.28	58	3.01	1.28		0.23	1.51	2
TOTALE	4528	100	1925		100.00		7.47	100.00	100

Osservazione: nel caso specifico il Comune F, in base alla normale chiave di riparto, dimostra un'interessenza del 57.47%. L'eccedenza di 7.47% viene ripartita proporzionalmente alla popolazione degli altri Comuni.

Art. 13 **Coinvolgimento dei Comuni**

Progetti preventivi e piano finanziario relativi agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati ed ai rispettivi rappresentanti, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Gli altri oggetti di competenza del Legislativo consortile vanno trasmessi ai Municipi dei Comuni consorziati e ai rispettivi rappresentanti, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire ragguagli e documentazione sulla gestione del Consorzio.

Art. 14 **Istruzione e revoca dei rappresentanti**

I rappresentanti in Consiglio consortile agiscono secondo le istruzioni impartite dai rispettivi Municipi e redigono un resoconto annuale al loro indirizzo.
I rappresentanti possono essere revocati dai rispettivi Legislativi, riservato il diritto dei Municipi di decidere la sospensione temporanea; in tal caso partecipa il supplente.

Art. 15 **Sedute ordinarie e straordinarie**

Il Consiglio consortile si riunisce:

a - in seduta ordinaria
entro la fine del mese di aprile per deliberare sui conti consuntivi
entro la fine del mese di novembre per deliberare sui conti preventivi

b - in seduta straordinaria quando ciò sia chiesto:
- dalla Delegazione consortile
- da almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati, con domanda scritta e motivata alla Delegazione, indicando gli oggetti da discutere.

La Delegazione fissa la data della sessione, con preavviso di almeno sette giorni, ne ordina la convocazione con comunicazione personale scritta ai rappresentanti dei Comuni, ai Municipi e con avviso agli albi comunali.
La convocazione d'urgenza deve pervenire ai rappresentanti e ai Municipi al più tardi entro il giorno antecedente la riunione.

2 . Delegazione consortile

Art. 16 **Composizione**

La Delegazione si compone di 3 Membri e due supplenti

Comune delle Centovalli	1 Membro
Comuni della Valle Onsernone	1 Membro
Comune di Terre di Pedemonte	1 Membro

Art. 17

Nomina Delegazione

La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva.

Sono eleggibili quale membro o supplente della Delegazione consortile tutti i cittadini domiciliati nel comprensorio consortile.

La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio

La nomina avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi. Se per l'elezione dei membri o dei supplenti della Delegazione vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con maggior numero di voti.

Art. 13

Presidente

Presidente e Vice Presidente della Delegazione consortile sono eletti dalla Delegazione al suo interno.

Art. 19

Competenze

La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio e ne cura gli interessi. Essa è, segnatamente, organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte a terzi.

La Delegazione consortile esercita in particolare le seguenti funzioni:

- a - allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo
- b - provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti.
- c - provvede all'incasso di crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo.
- d - cura l'esecuzione dei regolamenti consortili.
- e - nomina il Segretario consortile e gli impiegati del Consorzio.
- f - designa l'organo di controllo esterno giusta l'art. 22 e l'art. 26 LCC.
- g - delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso, secondo le norme della legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e successive modificate.

Essa esplica le competenze delegate secondo l'art. 9 dello statuto.

Art. 20

Funzionamento

La Delegazione è convocata dal suo Presidente per le sedute ordinarie nei giorni prestabiliti; inoltre quando egli lo ritiene necessario o su richiesta di uno dei membri della Delegazione

il Presidente o in sua assenza il Vice Presidente dirige le sedute.

Per validamente deliberare alla seduta devono essere presenti almeno due membri. Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza possibilità di astenersi. In caso di parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

La Delegazione consortile per il resto funziona per analogia secondo le norme del Titolo II capitolo IV Legge organica comunale, tranne gli art. 80,81,82, da 106 a 112 inclusi, e 116

CAPO III - TENUTA DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO ESTERNO

Art. 21 Tenuta conti

La tenuta della contabilità è eseguita secondo le modalità previste dalla legge organica comunale, dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e dalle direttive emanate dalla Sezione degli enti locali.

Art. 22 Designazione e compiti dell'organo di controllo esterno

L'organo di controllo esterno è designato dalla Delegazione per un periodo di legislatura, sentito il preavviso dei Municipi dei Comuni consorziati. Esso verifica la conformità della contabilità alle modalità previste all'art. 21

Art. 23 Conti preventivi

La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile, invia copia dei conti preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati, ai rappresentanti comunali e al Consiglio di Stato.

Art. 24 Conti consuntivi

La Delegazione consortile invia almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile una copia dei conti consuntivi ai Municipi, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile, al Consiglio di Stato e all'organo di controllo esterno.

L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione e ai Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile. I Municipi dei Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all'organo di controllo.

La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.

CAPO IV - FINANZIAMENTO

Art. 25 Finanziamento

Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante:

- a - le quote di partecipazione dai Comuni
- b - i sussidi erariali

Art. 26 Quote di partecipazione

Le quote di partecipazione dei Comuni alle spese di gestione corrente e di investimenti sono stabilite come segue:

- a - Per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) la quota per lo smaltimento viene ripartita secondo il principio di causalità in proporzione ai quintali raccolti, misurati mediante pesatura regolare per singolo Comune, a cui vengono aggiunte le spese di trasporto, calcolate secondo la ripartizione: 75% dei costi in base ai chilometri imputabili per singolo Comune, suddivisi secondo l'allegato (parte integrante dello statuto), per il restante 25% in base ai quintali imputabili ad ogni singolo Comune.

$$\text{Costo RSU per comune} = \text{quintali comune} \times \text{tassa ACR} + \\ 0.75 \times \% \text{km Comune} \times \text{costo raccolta} + \\ 0.25 \times \% \text{quintali comune} \times \text{costo raccolta}$$

- b - Per la raccolta degli ingombranti e della carta, la quota viene ripartita secondo il principio di causalità in proporzione ai costi generati individualmente per la raccolta e lo smaltimento per singolo Comune durante la raccolta organizzata dal Consorzio.
- c - Per la copertura degli altri costi rimanenti [AC] (spese amministrative più altre raccolte: raccolta del vetro, degli oli, delle batterie e pile, degli apparecchi elettrici e di robotica, ecc.) la quota è stabilita proporzionalmente al numero di fuochi dei singoli Comuni [NFC] rispetto al totale dei fuochi del Consorzio [NTF].

$$\text{Quota costi rimanenti a carico del comune} = \text{AC} \times \text{NFC} : \text{NTF}$$

Il termine fuoco indica la singola unità familiare soggetta a fiscalità.

Per i locali pubblici di pernottamento quali alberghi, ospedali, ecc. vale come fuoco un numero di letti pari a quattro, rispettivamente per locali di ristoro quali ristoranti, caffè, bar quattro tavoli,

Il numero dei fuochi viene aggiornato annualmente.

Art. 27 Pagamento quote

La Delegazione consortile nel mese di gennaio invia ai Comuni consorziati la richiesta di acconto sulla quota parte in base al Preventivo.

Le quote spettanti ai Comuni devono essere versate:

- L' acconto entro il 30 giugno
- La seconda rata entro il 30 novembre

Scaduti questi termini sarà conteggiato l'interesse passivo.

CAPO V - NORME VARIE

Art. 28 Ricorsi e opposizioni

Il Comune, tramite il Municipio, è legittimato a interporre ricorsi contro le decisioni degli organi consortili e le opposizioni di cui agli art. 7 cpv 4, 10 cpv 2, 43 cpv 2 e 46 della LCCom.

Art. 29 Segretario consortile e dipendenti

Il Segretario consortile è nominato dalla Delegazione consortile e funge nel contempo da Segretario del Consiglio consortile.
La funzione di Segretario può essere assunta da un dipendente amministrativo di un Comune consorziato, **designato dalla Delegazione consortile**.
Le relative spese verranno suddivise fra i Comuni consorziati in base alla chiave di riparto per in costi rimanenti (vedi art. 26 c)

Ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I Legge organica comunale (art.125 e segg. LOC) e l'apposito Regolamento organico.

Art.30 Diritto di firma

Il diritto di firma è così regolato: Presidente con il Segretario
Presidente con il Vice Presidente
Vice Presidente con il Segretario

Art. 31 Acquisti contenitori per rifiuti

I contenitori vengono forniti dal Consorzio su richiesta dei Comuni, o acquistati direttamente dai Comuni previo preavviso al Consorzio. Gli stessi devono essere compatibili con i mezzi di trasporto, rispettivamente di vuotatura, delle Ditte appaltatrici.

I contenitori sono di proprietà dei Comuni, che ne curano la manutenzione.
Le spese per opere inerenti il servizio raccolta rifiuti eseguiti dai Comuni, vengono attribuite al Comune che ne ha chiesto l'esecuzione.

Gli eventuali sussidi vengono dedotti.

I sussidi versati dallo Stato sono quelli previsti dalle diverse Leggi e Regolamenti.

Art. 32 Onorari

I membri della Delegazione consortile ricevono i seguenti onorari:

a - Al Presidente - Fr. 2'500.00 annui

ai Membri e al Presidente viene corrisposto un gettone di presenza di Fr. 70.00

b - Per sopralluoghi e riunioni di natura particolare, i membri della Delegazione consortile e del Consiglio consortile hanno diritto alle seguenti indennità:

- per una giornata Fr. 180.00

- per ½ giornata Fr. 90.00

nonché al rimborso delle spese di viaggio, dei pasti e pernottamenti

- 60 ds al Km. 20,-

Art. 33 Adozione

La Delegazione consortile trasmette lo statuto al Consiglio di Stato che decide entro 60 giorni sulle eventuali divergenze od opposizioni dei Comuni interessati e lo ratifica; la decisione deve essere motivata.

Art. 34

Modifica dello statuto

Lo statuto può essere modificato in ogni tempo su proposta:

- a - di un Comune membro
- b - della Delegazione consortile
- c - dell'Autorità Cantonale di vigilanza

La Delegazione consortile esamina le proposte di cui alle lettere a) e c) e le trasmette con il proprio preavviso scritto ai Comuni consorziati; per il resto è applicabile per analogia la procedura di cui l' Art.7, e inoltra la relativa istanza di ratifica al Consiglio di Stato.

Art. 35

Scioglimento del Consorzio

Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio consortile.

È riservata la ratifica del Consiglio di Stato.

Art. 36


Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore con la ratifica della Sezione Enti Locali.


Approvato dalla Delegazione consortile, il 8 maggio 2014

Approvato dall' Assemblea consortile il 25 settembre 2014

Il Presidente : Edy Losa




Il Segretario : Renato Managlia



Approvato dagli Enti Locali il 15 giugno 2015

Allegato ripartizione chilometri per trasporti RSU

I chilometri sono calcolati dai cartelli stradali di località



Raccolta RSU Km. di percorso

ONSERNONE : Km. 54

La raccolta viene eseguita:

 Ottobre - Marzo
 Aprile - Settembre

 Lunedì
 Lunedì - Venerdì

 Tempo di raccolta 3 ore
 Tempo di raccolta 6 ore
 media 4.5 ore per settimana

CENTOVALLI : Km. 48

La raccolta viene eseguita: Lunedì - Mercoledì - Venerdì Golino - Infragna e Calezzo
 Mercoledì nella Valle - Carcapolo - Verdasio ecc.

Tempo di raccolta - 1 ora Infragna - Calezzo e Golino alla settimana 3 ore
 2.5 ore nella Valle alla settimana

PEDEMONTE : Km. 10

La raccolta viene eseguita: Lunedì - Mercoledì - Venerdì

Tempo di raccolta - 2 ore - alla settimana 6 ore

Bisogna inoltre calcolare il tempo di scarico all'inceneritore a Giubiasco 1.5 ore e 50 Km.

Allegato 2 : tabella ripartizione dei voti per comune

Abitanti (base 31.12.2015)					Riparto dei voti				
Comuni	Abitanti	Primo riparto	Escluso comune maggioritario	Secondo riparto	Primo riparto	Eccedenza %	Riparto eccedenza	Riparto finale	Voti
Centovalli	1196	25.98%	1196	62%	25.98%		4.79%	30.78%	31
Onsernone	747	16.23%	747	38%	16.23%		2.99%	19.22%	19
Terre di Pedemonte	2660	57.79%			57.79%	7.79%		50.00%	50
Totale	4603	100.00%	1943	100%	100.00%		7.79%	1.00	100

Chiave di ripartizione voti in base alla popolazione articolo 12 statuto consortile

<i>Calcolo dei voti per Comuni</i>					
	<i>Abitanti</i>	<i>Chiave di</i>	<i>Eccedenz</i>	<i>Nuovo</i>	<i>Numero</i>
	<i>31.12.2016</i>	<i>riparto %</i>	<i>a</i>	<i>riparto %</i>	<i>voti</i>
		100	8.29%		
Centovalli	1171	25.69%	5.11%	30.80%	31
Onsernone	730	16.02%	3.18%	19.20%	19
Terre di Pedemonte	2657	58.29%	0.00%	50.00%	50
	4558	100.00%	8.29%	1.00	100